

SCHEDA 29

LIECHTENSTEIN



LEGISLAZIONE

- 1. Sulla base degli articoli 4, 7, 9 e 10 del Trattato di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, sottoscritto il 29 marzo 1923, e sulla base della legge del 20 giugno 1996 sulla promulgazione della legislazione svizzera applicabile nel Liechtenstein, agli oggetti in metalli preziosi fabbricati nel Principato si applica la normativa elvetica.
- 2. Vertrag vom 29. März 1923 zwischen der Schweiz und Liechtenstein über den Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet
- 3. Gesetz vom 20. Juni 1996 über die Kundmachung der in Liechtenstein anwendbaren Schweizerischen Rechtsvorschriften
- 4. Kundmachung vom 22. März 2022 der aufgrund des Zollvertrages im Fürstentum Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Rechtsvorschriften (Anlagen I und II)
- 5. Bundesgesetz vom 20. Juni 1933 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren – Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux – Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi RS 941.31
- 6. Bundesgesetz vom 17 Juni 1994 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren (Edelmetallkontrollgesetz), Änderung – Loi fédérale du 17 juin 1994 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contôle des métaux précieux), Modification – Legge federale del 17 giugno 1995 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, Modifica RO 1995 3102
- 7. Verordnung vom 8. Mai 1934 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux Ordinanza dell'8 maggio 1934sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi RS 941.311

Metrologia Legale



8. Instruktionen vom 1. April 2023 über die Anwendung der Edelmetallgesetzgebung – Instructions du 1er avril 2023 concernant l'application de la législation sur les métaux précieux – Istruzioni del 1° aprile 2023 concernenti l'applicazione della legislazione sui metalli preziosi R 243

SISTEMA DI CONTROLLO

A priori obbligatorio per le casse d'orologio, facoltativo per gli altri prodotti.

MARCHI OBBLIGATORI

Marchio di responsabilità: è costituito da lettere, cifre, parole, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro. Deve essere registrato presso lo Zentralamt für Edelmetallkontrolle che controlla che non possa essere confuso con marchi di responsabilità già registrati o con altri marchi ufficiali.

Il marchio di responsabilità può essere incavato o a rilievo. Nelle riproduzioni grafiche le parti incavate sono in nero, le parti a rilievo in bianco.



Indicazione del titolo: è costituito dal numero di tre cifre arabe relativo al contenuto in millesimi di metallo prezioso nella lega.

Per gli oggetti in platino o palladio, l'indicazione del titolo deve essere seguita dal nome o dal simbolo chimico del metallo.

Negli oggetti in oro è possibile apporre anche la corrispondente indicazione in carati. Negli oggetti in argento a titolo 925‰ è possibile apporre anche l'indicazione "sterling".

I marchi di responsabilità svizzeri, in cui sono ricompresi quelli del Liechtenstein, possono essere ricercati sul portale https://www.shab.ch/#!/search/publications seguendo le istruzioni contenute in

https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/temi/controllo-dei-metalli-preziosi/marchio-d-artefice.html

▶ TITOLI LEGALI

Platino: 999‰, 950‰, 900‰, 850‰; Oro: 999‰, 916‰, 750‰, 585‰, 375‰;

Palladio: 999%, 950%; 500%; Argento: 999%, 925%, 800%.





Per la produzione di medaglie in metalli preziosi è possibile utilizzare anche i seguenti titoli:

Oro: 986‰, 900‰; Argento: 958‰, 900‰...

Non sono ammesse tolleranze negative sul titolo degli oggetti in metalli preziosi, ad eccezione di quelli in cui, per ragioni tecniche, si siano utilizzate saldature a titolo inferiore. In questo caso è prevista una tolleranza di 10‰.

MARCHI FACOLTATIVI

Marchio di garanzia: rappresenta la testa di un cane di San Bernardo volta verso sinistra all'interno di un eptagono irregolare.



La "X" è al posto di uno dei seguenti simboli che identificano l'Ufficio che ha provveduto al controllo e alla marchiatura dell'oggetto:

В	Biel e Ufficio Centrale	С	La Chaux-de- <u>Fonds</u>
☆	Basel	J	Le <u>Noirmont</u>
Т	Chiasso	Z	Zürich
G	Genève		

► CONDIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

Per essere posti in commercio nel nostro Paese, gli oggetti in metalli preziosi provenienti dal Liechtenstein devono necessariamente recare impressi:

- il marchio di responsabilità;
- l'indicazione del titolo;

Possono, inoltre, recare impressi:

- il marchio di garanzia;
- il marchio comune di controllo tipo 1 o tipo 2.

